



Comune di Serra San Bruno

# **COMUNE DI SERRA SAN BRUNO**

## **Provincia di Vibo Valentia**

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PRESTAZIONI AGEVOLATE COMUNALI A PERSONE FISICHE**

( art.12 – legge 07/08/1990 n. 241)

Approvato con deliberazione C.C.n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2010  
Pubblicata all'Albo pretorio comunale dal \_\_\_/\_\_\_/2010 al \_\_\_/\_\_\_/2010

## SOMMARIO

- ART. 1 - FUNZIONI DEL COMUNE IN CAMPO SOCIALE
- ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 - DESTINATARI
- ART. 4 - TIPOLOGIA E NATURA DEI BENEFICI ECONOMICI
- ART. 5 - INTERVENTI – SERVIZI - PRESTAZIONI
- ART. 6 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO
- ART. 7 - DEFINIZIONE STATO DI FRAGILITA'
- ART. 8 - MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI
- ART. 9 - MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI
- ART. 10 - I.S.E., I.S.E.E., e I.S.E.E.P.
- ART. 11 - TABELLE ISEEP COMUNALI: DETERMINAZIONE DELLE FASCE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA
- ART. 12 - DOMANDE PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI/PRESTAZIONI/SERVIZI
- ART. 13 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (Assistente Sociale)
- ART. 14 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO
- ART. 15 - SERVIZIO TUTELA MINORI
- ART. 16 - CONTRIBUTI ECONOMICI - AGEVOLAZIONI COMUNALI
- ART. 17 - INTERVENTO DI "CONTRIBUTO MINIMO DI INSERIMENTO"
- ART. 18 - INTERVENTI DI "CONTRIBUTI STRAORDINARI"
- ART. 19 - CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE MA DERIVATI DA ALTRI ENTI
- ART. 20 - CASI PARTICOLARI
- ART. 21 - CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI
- ART. 22 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – SAD
- ART. 23 - TRASPORTO SOCIALE
- ART. 24 - TRASPORTO SCOLASTICO PER DIVERSAMENTE ABILI
- ART. 25 - PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI FRAGILI
- ART. 26 - AGEVOLAZIONI PAGAMENTO BUONI MENSA SCOLASTICI
- ART. 27 - ASSISTENTI AD PERSONAM PER BAMBINI DISABILI
- ART. 28 - CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO (CRED)
- ART. 29 - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PROMOZIONE
- ART. 30 - DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
- ART. 31 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
- ART. 32 - RICORSI
- ART. 33 - RIFERIMENTO ALLA L.241/90
- ART. 34 - TENUTA DELL'ALBO (art. 1 del D.P.R. l 7 aprile 2000, n. 118)
- ART. 37 - PUBBLICITA'
- ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE
- ART. 37 - RINVIO AD ALTRE NORME
- Mod. A
- Mod. B

**TITOLO I**  
**FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 1 - FUNZIONI DEL COMUNE IN CAMPO SOCIALE**

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", **il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.** Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante **politiche e prestazioni coordinate** nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare, *con eventuali misure economiche*, definendo percorsi attivi (relazioni contrattualizzate dell'aiuto sociale) volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte e ad evitare l'abitudine all'assistenzialismo passivo.

2. Tali funzioni comprendono :

- la programmazione e la realizzazione dei servizi;
- l'erogazione di servizi e prestazioni economiche;
- le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle Unità di Offerta Socio/Assistenziali;
- la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità di interventi.

**ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Serra San Bruno esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni al fine di favorire sia il miglioramento delle condizioni di vita nella promozione della reciprocità dei cittadini, sia concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

2. Si applicano:

- I criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31/03/1998 N.109 E S.M.I., E AL d.p.c.m. 04/04/2001 N.242 (ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente) , necessaria per ricalcolare l'I.S.E.E.P. Comunale, ovvero **Indicatore situazione economica prestazioni sociali comunali** espressa in tabella con criterio di calcolo, n. di componenti e percentuale di compartecipazione del cittadino alle spese sui servizi comunali e/o agevolazioni economiche. Tale tabella I.S.E.E.P. viene calcolata annualmente dalla Giunta Comunale.
- La tabella I.S.E.E.P. Comunale, comparata con la dichiarazione ISEE del richiedente, individua la quota di compartecipazione al costo dei servizi comunali, da parte dei cittadini aventi diritto alle agevolazioni;
- Se applicata dalla Giunta Comunale, i criteri unificati di valutazione della situazione economica, considerando il nucleo familiare anagrafico, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E., gli eventuali contributi erogati dalla Regione, dalla Provincia o altri Enti;
- Precisi **progetti individualizzati** (relazioni contrattualizzate di aiuto sociale), **a tempo determinato**, previsti nell'ambito del presente Regolamento.

### ART. 3 - DESTINATARI

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, i **cittadini italiani residenti nel Comune di Serra San Bruno** e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i *cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro famigliari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di Soggiorno sempre residenti nel Comune di Serra San Bruno.*

2. I soggetti in condizioni di **povertà o con limitato reddito** o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per **inabilità di ordine fisico e psichico**, con **difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro**, nonché i soggetti sottoposti a **provvedimenti dell'autorità giudiziaria** che rendono necessari interventi socio/assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. I suddetti soggetti devono trovarsi, quindi, in **“stato di bisogno” (definizione nell'Art. 6).**

3. Tra questi, particolare attenzione, va posta nei confronti di:

- **anziani soli** (ultra 65enni senza eredi obbligati per legge) e/o iscritti al registro “dei soggetti fragili”;
- **famiglie monoparentali**: composte da single oppure da un solo genitore (nella condizione vedovo/a, divorziato/a, legalmente separato/a) che ha una occupazione saltuaria e tutti i figli minori a carico;
- **nuclei famigliari con all'interno uno o più membri con gravi disagi sociali**: invalidi fisici, psichici, e sensoriali; ex degenti di istituti psichiatrici; soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti, alcoolisti, situazioni di difficoltà familiare con figli minori nel nucleo; condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

### ART. 4 - TIPOLOGIA E NATURA DEI BENEFICI ECONOMICI

1. I finanziamenti e i benefici economici a favore di persone singole o nuclei famigliari in stato di bisogno, possono articolarsi sotto forma di:

- a) **contributi**: quando si tratta di interventi economici di carattere socio-assistenziale, a favore di persone singole o nuclei familiari che versino in condizioni di stato di bisogno;
- b) **prestazioni agevolate**: quando si tratta di benefici sotto forma di sgravio dal pagamento dei servizi Comunali e/o di erogazioni finalizzate alla partecipazione alle spese relative ai servizi pubblici e/o gestiti da privati.

### ART. 5 - INTERVENTI – SERVIZI - PRESTAZIONI

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di **risorse** che la aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di **prestazioni** che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Serra San Bruno può attivare:

- a) **Servizio Sociale Professionale - Assistente Sociale (tramite Distretto n. 2 VV);**
- b) **Servizio tutela minori – Assistente Sociale (tramite Distretto n. 2 VV);**

- c) **Contributi economici**
  - Contributo minimo di inserimento
  - Contributi straordinari
  - Contributi erogati dal Comune ma derivabili da altri Enti
  - Contributi pagamento servizi
  - Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave
- d) **Eventuale servizio assistenza domiciliare (SAD);**
- e) **Servizi sociali scolastici**
  - assistenti ad personam ;
  - agevolazioni buoni mensa e rette asili nido
  - trasporto scolastico per disabili;
- f) **Servizi socio/educativi e del tempo libero**
  - Azioni a favore dei Centri ricreativi per anziani
  - Pasti caldi a domicilio soggetti fragili
  - Eventuale servizio di trasporto sociale;
  - Servizi di Unità d'Offerta Socio/Assistenziale (minori, giovani, anziani)
- g) **Attività di informazione, formazione e promozione della cittadinanza attiva**
- h) **Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa.**

2. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite al Comune.

## **ART. 6 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO**

1. Lo stato di bisogno è caratterizzato dalla **sussistenza di almeno uno** dei seguenti elementi:

- **insufficienza del reddito familiare (determinato dalla dichiarazione ISEE rapportata alla tabella I.S.E.E.P. Comunale)** in rapporto alle esigenze minime vitali dei suoi membri, tenuto conto anche delle circostanze a causa delle quali il soggetto e la famiglia siano esposti al rischio di emarginazione sociale.
- **Incapacità della singola persona o del nucleo familiare, di provvedere autonomamente, per sé stessa o per i membri della famiglia, alle esigenze necessarie a garantire i bisogni vitali primari**, esponendosi a rischio di emarginazione sociale (**determinato dalla Assistente Sociale e dalla dichiarazione ISEE rapportata alla tabella I.S.E.E.P. Comunale**).
- **Sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria** che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali (**valutati dall'Assistente Sociale, idonea documentazione e dichiarazione ISEE rapportata alla tabella I.S.E.E.P. Comunale**).

2. Lo stato di bisogno è accertato **dall'Assistente Sociale**, operante sul territorio comunale, e reso noto all'Amministrazione tramite relazione dettagliata.

3. Per l'accesso a quanto disposto dal suddetto regolamento, oltre all'I.S.E.E., sarà necessario acquisire una **relazione completa di analisi familiare** (dettagliata e circoscritta sui redditi, lavoro, beni mobili ed immobili dei soggetti richiedenti) e, alla luce della suddetta analisi sullo stato di bisogno, di idoneo Progetto Individualizzato (relazione contrattualizzata di aiuto sociale), redatta dall'Assistente Sociale, per determinare e quantificare gli interventi proposti a favore del richiedente.

4. La modalità di attuazione degli interventi, l'ammissione, l'esenzione e/o la contribuzione ai servizi sociali comunali, verranno presi in considerazione solo con la presentazione dell'I.S.E.E. necessaria per la comparazione con la tabella **I.S.E.E.P. (Indicatore situazione economica prestazioni sociali comunali)**, deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, atta a determinare la compartecipazione al costo del servizio da parte del cittadino;

5. Laddove lo stato di bisogno venga riscontrato all'interno di un **nucleo familiare con figli minori**, quindi con un I.S.E.E.P. Comunale a compartecipazione zero, l'Assistente Sociale dovrà **accertare** la sussistenza delle condizioni per il soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia, avviando **un'indagine sociale**, eventualmente, anche con la collaborazione del servizio di Tutela Minori.

#### **ART. 7 - DEFINIZIONE STATO DI FRAGILITA'**

1. Per cittadino in "stato di fragilità" si intende:

- **bambini disabili** accertati da idonea commissione ASL
- **adulti disabili** accertati da idonea commissione ASL
- **anziani soli** (persone che abbiano compiuti 65 anni d'età, senza eredi obbligati agli alimenti).

#### **ART. 8 - MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI**

1. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti Pubblici;

2. Si promuove, inoltre, la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati.

3. Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste dalla Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" n.328/2000 e s.m.i., nonché relativamente alle indicazioni della L. R. n. 23 del 26.11.2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria".

### **TITOLO II** **MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI**

#### **ART. 9 - MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI**

1. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso **un'adeguata informazione circa l'accesso e il loro funzionamento**, attraverso il sito comunale, l'Ufficio Sociale, le bacheche pubbliche e le comunicazioni individualizzate.

2. Il presente regolamento specificherà per ogni servizio, la modalità di attuazione degli interventi, prevedendo l'accesso, l'ammissione, l'esenzione e/o la contribuzione, tenendo conto dell'I.S.E.E. e del progetto individualizzato.

3. annualmente la Giunta Comunale adotterà idonee tabelle Comunali denominate I.S.E.E.P. (Indicatore situazione economica prestazioni sociali comunali per rideterminare i criteri economici di accesso dei cittadini.

4. La **Giunta Comunale**, si riserva di applicare l'I.S.E.E.P., in sostituzione totale e/o parziale dell'ISEE.

## **ART. 10 - I.S.E., I.S.E.E., e I.S.E.E.P.**

### 1. Criteri per la determinazione della situazione economica (I.S.E.)

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dall'art.2, commi 2 e 3 del D.Lgs.130/2000 e D.P.C.M.242/2001.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) **il reddito**
- b) **il patrimonio**

L'indicatore della situazione economica viene calcolato con riferimento ai componenti del nucleo familiare, applicando la seguente scala di equivalenza, come prevista dalla tabella 2 del D.Lgs.109/98 e s.m.i.:

<b>numero dei componenti</b>	<b>parametro</b>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza dei figli minori;
- maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3,comma 3, della L.104/92, o di invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
- **Il rapporto tra la situazione economica del nucleo (I.S.E.) e la scala di equivalenza, determina la situazione economica equivalente (I.S.E.E.).**

### 2. Definizione di reddito

Per la definizione di reddito, si fa rinvio all'art.3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n.242, che ha apportato modifiche al Decreto del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n.221.

### 3. Definizione di Patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art.4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n.242, regolamento concernente modifiche al Decreto del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221.

#### 4. Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.)

L'indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art.3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n.242 e del 20 % dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi del punto 3 del presente articolo.

#### 5. Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del Decreto Legislativo n.109/98.

#### 6. Indicatore della situazione economica equivalente delle prestazioni sociali comunali (I.S.E.E.S.C)

Per calcolare l'I.S.E.E.P. si richiede la certificazione I.S.E.E., punto di partenza quando si devono erogare contributi.

L'Amministrazione Comunale, per le proprie prestazioni, e quindi per il calcolo dell'I.S.E.E.P., considera il nucleo familiare quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica:

- I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.
- I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
- Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare, ad eccezione dei casi in cui sussista una separazione di fatto (attestato da residenza diversa dall'altro coniuge) o legale, o atto di divorzio.

Dovranno essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E. (Assegni familiari pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, beni mobili registrati tipo automobili, barche, motoscafo di tutti i membri del nucleo familiare, ecc...) e gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (affitto, esoneri, badanti, libri di testo, borse di studio, ecc...).

Dovranno, inoltre, essere dichiarati tutti i beni mobili registrati (solo ed esclusivamente se il valore attuale del bene supera la soglia di € 20.000,00 valore corretto annualmente secondo ISTAT) di proprietà degli appartenenti al nucleo familiare, e verranno considerati per il calcolo della situazione patrimoniale. Il valore verrà desunto dalle riviste specializzate di settore.

#### 7. Aggiornamento certificazione I.S.E.E. e I.S.E.E.P.

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) **deve** aggiornare la certificazione, per consentire la corretta valutazione della situazione, **entro un mese dal fatto modificativo.**

#### 8. Verifica e controllo.

Gli enti erogatori possono controllare, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale, **ha facoltà di richiedere ai beneficiari degli interventi sociali, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati** anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, anche su certificazione I.S.E.E. rilasciata dai Caf di competenza.

### **ART. 11 - TABELLE I.S.E.E.P. COMUNALI: DETERMINAZIONE DELLE FASCE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA**

1. la definizione dei redditi relativi ai nuclei familiari composti da più persone avviene mediante il ricalcolo degli importi ISEEP dei cittadini richiedenti, applicando le stesse scale parametriche di equivalenza dell'ISEE, di cui al precedente art.10, per rideterminare i parametri economici comunali che definiscono:

- a. la soglia al di sotto della quale i servizi vengono erogati gratuitamente o con percentuali di compartecipazione;
- b. la soglia per applicare agevolazioni a sostegno economico.

2. la determinazione delle **fasce di contribuzione nelle tabelle I.S.E.E.P.** previste per i servizi descritti in questo Regolamento, è costruita applicando una progressione graduale da zero fino al 100% con incrementi del 25%.

3. la Giunta Comunale determinerà annualmente, con proprio atto deliberativo, le fasce di reddito cui risultano connesse le percentuali di partecipazione alla spesa riportate nelle tabelle del suddetto Regolamento, attraverso **tabelle diversificate per tipologie di servizi e di componenti famigliari**. Può altresì valutare, in sede di determinazione delle tariffe, l'opportunità di determinare le citate percentuali di contribuzione nonché il tetto massimo di partecipazione alla spesa con riferimento alle tariffe dei singoli servizi oggetto del presente regolamento. Tale opportunità può essere valutata dalla Giunta anche in corso di esercizio in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

### **TITOLO III** **SERVIZI**

#### **ART. 12 - DOMANDE PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI/PRESTAZIONI/SERVIZI**

1. I destinatari indicati all'art. 3, possono inoltrare la domanda di contributo o prestazione agevolata, indirizzandola al *Responsabile dei Servizi Sociali Comunali*. In loro vece, possono agire i soggetti rappresentanti i bisogni del destinatario.

2. La domanda verrà valutata in base alla documentazione prodotta, in rapporto alla tabella I.S.E.E.P.

- Dal Responsabile di Settore, in accordo con l'Assessore di Riferimento;

- Per i casi in cui si rende necessario un progetto individualizzato per l'accesso alla prestazione sociale richiesta, verrà inoltrata al Servizio Sociale Professionale (Assistente Sociale del Distretto) e successivamente rivalutata dal Responsabile di Settore;

3. Le domande su apposito modulo allegato al presente regolamento, in carta semplice (MODELLO (A)+ ISEE) dovranno essere presentate al protocollo del Comune, e dovranno contenere:

- a. le generalità del richiedente;
- b. la firma del richiedente;
- c. esposizione delle ragioni per cui si chiede l'erogazione del contributo o prestazione agevolata;
- d. Coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate o l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, devono **obbligatoriamente** presentare, unitamente alla domanda, la dichiarazione **I.S.E.E.** ;
- e. la **dichiarazione di conoscenza** del fatto che, nel caso di corresponsione della prestazione potranno essere eseguiti controlli, anche da parte delle Autorità competenti, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
- f. elenco dei redditi non dichiarati ai fini I.S.E.E.
- g. l'autorizzazione, al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs. 196/2003 dei soggetti richiedenti.

4. Il richiedente, viene automaticamente inserito nella fascia massima delle tariffe, nei seguenti casi:

- **mancata presentazione** della domanda e dell'ISEE ;
- presentazione di dichiarazioni sostitutive **incomplete o non corrette**, con rifiuto di rettifica e/o integrazione.

5. A seguito della valutazione da parte del Responsabile del Servizio Comunale e/o della redazione di idonea relazione sociale da parte dell'Assistenza Sociale, **con benessere obbligatorio dell'Assessore di riferimento**, saranno inoltrate alla Giunta Comunale per i conseguenti provvedimenti di competenza **esclusivamente le domande che comportano un impegno di spesa superiore ad un importo individuato annualmente dalla Giunta Comunale.**

6. L'Amministrazione Comunale, effettuerà appositi controlli sulla situazione economica autodichiarata dal richiedente, con gli strumenti di cui all'art.4 comma 7 del D.Lgs. 109/98 e s.m. (comparazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze) ed ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora in corso d'anno venissero accertate variazioni in aumento rispetto alla fascia I.S.E.E applicata, l'utente verrà collocato nella fascia corretta con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso.

7. In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di **sospendere il beneficio** impropriamente ottenuto secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per il recupero di quanto indebitamente corrisposto e per la violazione delle norme del diritto penale e delle leggi speciali di cui all'art. 76 del medesimo decreto.

## ART. 13 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (Assistente Sociale)

1. L'utente può accedere al servizio presente nel Comune di Serra San Bruno sia su appuntamento che durante l'orario di presenza dell'Assistente Sociale.

2. L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

3. L'assistente sociale, assegnata al Comune di Serra San Bruno dal Distretto socio sanitario n. 2 VV, si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per:

- **la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita** dei cittadini;
- **il sostegno e il recupero** di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio .

4. Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- Promozione e attivazione della/nella comunità locale;
- Programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti.
- Segretariato Sociale risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita. In particolare si dovranno progettare facilitazioni per i cittadini più fragili e meno informati che si scoraggiano di fronte a difficoltà burocratiche e organizzative che vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze di accesso.
- Presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di percorso di aiuto: risponde al bisogno di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente sociale integrata quando è necessario con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidisciplinari) e dalla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno. Può proporre interventi economici che restano sempre in capo al Comune e alle disponibilità di bilancio.

## ART. 14 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

1) Per **Progetto Individualizzato** si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia (soprattutto in **presenza di minori** come al precedente articolo 6) e l'Amministrazione Comunale, rappresentata dall'Assistente Sociale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative (**relazione contrattualizzata dell'aiuto sociale**) al fine di:

- Superare la situazione di difficoltà ed emarginazione,
- Migliorare le condizioni di vita delle persone,
- Prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

2) per la stesura del Progetto Individualizzato, è indispensabile produrre la richiesta del cittadino (con apposito modello A) con allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione ISEE non scaduta;
- autocertificazione della composizione anagrafica;
- autocertificazione di patrimonio mobiliare/immobiliare/mutui/debiti/affitto/pensioni ad ogni titolo/ecc;
- autocertificazione di beneficio eventuali contributi Regionali/Statali
- eventuali spese per badanti/extra famigliari importanti;
- autocertificazione di parenti obbligati per legge (come da art. 433 del C.C.) contenente la spontanea intenzione di aiuto socio/economico familiare.

3) la documentazione consegnata dal cittadino, verrà valutata e, a seguito di una idonea presa in carico sociale, relazionata dall'Assistente Sociale, che provvederà a stilare un progetto individualizzato, oltre che :

- Attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale,
- Attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari, che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
- Garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta. .

4) Il progetto, **sottoposto preventivamente all'applicazione all'attenzione dell'Assessore di riferimento nella forma, contenuti ed economicità**, è da considerarsi **a tempo determinato e rivalutato periodicamente** dall'Assistente Sociale; le misure Comunali necessarie per fronteggiare le difficoltà socio/economiche, sono quelle previste in questo Regolamento, mentre i criteri di comparazione e i costi, verranno deliberati annualmente dalla Giunta Comunale, per ogni servizio relativo agli articoli che si susseguono.

5) Criteri per l'applicazione del progetto:

- Le relazioni (oltre che i progetti individualizzati) redatte dall'Assistente Sociale, devono essere valutate dalla Responsabile del Servizio Comunale e dall'Assessore di riferimento;
- Se il progetto, nella parte economica, corrisponde con quanto risulta dalla comparazione tra le tabelle I.S.E.E.P. Comunali e la dichiarazione I.S.E.E. presentata dal soggetto richiedente, si procede con l'erogazione delle risorse Comunali e/o agevolazioni, secondo le procedure previste dall'Art. 12;
- Qualora il progetto fosse ritenuto importante per il cittadino, ma l' I.S.E.E. fosse superiore alle determinazioni dell'I.S.E.E.P. Comunale, la Responsabile del Settore, su indicazione dell'Assistente Sociale, proporrà la questione alla **Giunta Comunale**, sotto forma di discussione, per l'eventuale deroga alle disposizioni contenute nel suddetto Regolamento.

## ART. 15 - SERVIZIO TUTELA MINORI

1. I cittadini possono accedere ai servizi garantire dal Distretto socio sanitario n. 2 (VV) di cui Serra San Bruno è Comune Capofila, su appuntamento presso gli appositi uffici.

2. L'accesso al Servizio educativo territoriale è gratuito.

3. Il Servizio di Tutela Minori operante nel Comune di Serra San Bruno, tramite il Distretto socio sanitario, si occupa di elaborare ed attuare interventi che rispondano ai bisogni del minore e dei giovani residenti nel territorio di competenza.

4. Le prestazioni del Servizio sono le seguenti:

- **Informazione:** raccolta ed analisi di informazioni sui bisogni educativi e di animazione del territorio, lavoro di rete (avvio e mantenimento di rapporti con famiglie, scuole, gruppi, aggregazioni, comunità attraverso contatti individuali e di gruppo).
- **Progetti educativi individualizzati:** elaborazione, gestione ed attuazione di progetti educativi individualizzati ed extra scolastici in equipe, collaborazioni con le agenzie educative del territorio, raccolta di segnalazioni e analisi di minori a rischio.
- **Progetti di comunità:** progettazione, organizzazione e gestione progetti di comunità.

## ART. 16 - CONTRIBUTI ECONOMICI - AGEVOLAZIONI COMUNALI

1. Per **contributo economico** si intende una *erogazione di danaro e/o di beni materiali*;

2. Per **prestazioni agevolate** si intende quando si tratta di benefici sotto forma di sgravio dal pagamento dei servizi Comunali e/o di erogazioni finalizzate al sostegno delle spese famigliari.

3. Per la valutazione e l'assegnazione, **da parte della Giunta Comunale**, dei contributi di sua spettanza quando trattasi di importi superiori a quanto stabilito annualmente dall'Amministrazione, la Responsabile del Servizio Sociale Comunale, produrrà, unitamente alla relazione dell'Assistente Sociale Territoriale, una *relazione minima di accompagnamento alla pratica con proprio parere positivo o negativo*, e riportante una proposta di sostegno economico disponibile dal Bilancio dell'Ente;

## ART. 17 - INTERVENTO DI “CONTRIBUTO MINIMO DI INSERIMENTO”

1. Per contributo Minimo di Inserimento, si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno economico e sociale del richiedente, con **programmi personalizzati a tempo determinato**, redatti dall'Assistente Sociale, in favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed **impossibilitate** a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli **per cause psichiche, fisiche e/o sociali (sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, senza immobili di proprietà e laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti** (a norma dell'art. 433 cod. civ. );

2. Il contributo Minimo di Inserimento, ha carattere **temporaneo**, nei limiti previsti nel bilancio di previsione dell'Ente, con possibilità di rinnovo, in quanto si auspica che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio economiche attraverso un **progetto individuale di integrazione sociale**, quale relazione contrattualizzata di aiuto sociale (come all'art.14 ).

3. vengono considerati, quali forme di contributo Minimo di Inserimento:
- erogazione contributo economico da quantificare a secondo del Progetto Individualizzato (art. 14 ) per un importo massimo a progetto, deliberato dalla Giunta Comunale sentita la disponibilità di bilancio corrente della Responsabile del Servizio Comunale;
  - agevolazioni costo pasti a domicilio , in base alla tabella Comunale I.S.E.E.P. (art.25);
  - agevolazioni buoni mensa scolastica in base alla tabella Comunale I.S.E.E.P. (art.26 ) ;
  - erogazione di buoni spesa da quantificare in base al Progetto Individualizzato; l'importo minimo e massimo dei buoni spesa è Deliberato annualmente dalla **Giunta Comunale**, sentita la disponibilità di bilancio corrente della Responsabile di Servizio Comunale.
4. I soggetti ammessi al contributo minimo di inserimento hanno l'obbligo di :
- **Comunicare** entro 30 giorni al Comune ogni **variazione** anche derivante alla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
  - **Rispettare** gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale
  - Per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, **accettare** l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato;
5. In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi il Comune **sospende o riduce** le prestazioni di reddito minimo di inserimento.
6. Nello specifico possono accedere al contributo Minimo di inserimento le persone che hanno un I.S.E.E.P. inferiore alla 1 fascia corrispondente all'esenzione del pagamento dei servizi comunali;
7. Il progetto verrà valutato, dopo analisi dell'Assistente Sociale, dalla Responsabile del Servizio Comunale e dall'Assessore di riferimento; il contributo sarà stabilito dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla base della proposta prevista nel progetto individualizzato, **con autonomia di determina fino alla cifra determinata annualmente dalla Giunta Comunale. Per importi superiori sarà necessaria una delibera di Giunta (come all'art.12 comma 5).**

## **ART. 18 - INTERVENTI DI "CONTRIBUTI STRAORDINARI"**

1. Per Contributo straordinario, s'intende un'erogazione economica o la prestazione di servizi per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei nei limiti previsti nel bilancio di previsione dell'Ente.
2. Possono accedere ai contributi straordinari le persone previste dall'art.3 di questo Regolamento con un I.S.E.E.P. inferiore alla fascia 1 della tabella di riferimento Comunale corrispondente all'esenzione del pagamento dei servizi comunali.
3. Il contributo verrà concesso una tantum (una volta ad anno solare) per le seguenti motivazioni :
- Bollette utenze vitali: luce acqua e gas (no telefono);
  - Spese mediche non coperte da altri contributi del Servizio Nazionale Sanitario;
  - Generi alimentari (anche attraverso enti caritatevoli e/o buoni spesa);
  - rette.

4. I contributi straordinari vengono valutati ed erogati tramite determina, dalla Responsabile del Servizio Comunale, sentito l'Assessore di riferimento, ed attribuiti per nucleo anagrafico; possono essere anche cumulabili con altri contributi Comunali e/o di altri Enti.

5. la Giunta Comunale delibererà annualmente il valore del contributo una tantum.

#### **ART. 19 - CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE MA DERIVATI DA ALTRI ENTI**

1. Per contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti, s'intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es: FSA, Libri di Testo, Borse di Studio, Assegni Familiari e di Maternità...) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti (es. Provincia...).

#### **ART. 20 - CASI PARTICOLARI**

1. In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, **la Giunta Comunale potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell'Assistente Sociale e/o della Responsabile del Servizio Sociale motivata, senza bisogno di una relazione completa**, che verrà presentata entro quindici giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza.

2. A seguito della presentazione della relazione, si adotteranno gli strumenti necessari, previsti dal presente regolamento.

3. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

#### **ART. 21 - CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI**

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C., sono, ove è possibile, **contattati dal richiedente** (essendo un atto personalissimo come disposto dall'art.438 del C.C.) **sono riuniti dal responsabile di servizio alla presenza dell'assessore e dell'Assistente Sociale** allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale socio/economico destinato alla riqualificazione della persona bisognosa.

2. In questa occasione verrà valutata la possibilità da parte dei parenti, di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente, in base alle disponibilità economiche delle famiglie e del bilancio Comunale.

## **ART. 22 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – SAD**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno, al fine di garantire ai cittadini un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socioassistenziali.

2. Il servizio SAD, persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevedendone gli stati di disagio e di dipendenza, e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

3. Il servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

4. Il SAD, in base al progetto individuale sulla persona fisica, fornisce di norma, le seguenti prestazioni:

- a) cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilitazione, medicazioni semplici, prevenzione antidecubiti;
- b) aiuto domestico per casi particolari, valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- c) assistenza speciale per evitare l'ospedalizzazione;
- d) accompagnamento socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);
- e) supporto e sostegno alla famiglia;

5. Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune, tramite Soggetti qualificati all'uopo autorizzati.

6. Lo stesso Ente gestore, definirà, in accordo con il delegato comunale, l'intervento settimanale all'interno di un progetto individuale sulla base della situazione sanitaria – socio – economica – parentale.

7. Il personale del SAD è composto dalle seguenti figure professionali:

**ASSISTENTE SOCIALE** con funzioni di:

- elaborazione e verifica del progetto individuale;
- collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione.

**ASSISTENTE DOMICILIARE** che ha le funzioni di :

- eseguire i singoli interventi previsti dal Regolamento sempre in conformità alle modalità e disposizioni concordate;
- segnalare le particolari necessità dell'utente;

8. Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune che si trovino in stato di bisogno.

9. La progettazione a tempo determinato dell'attivazione del servizio, viene valutata sulla base di parametri sociali, economici, sanitari, familiari e ambientali risultanti dalla relazione dell'Assistente Sociale, in accordo e collaborazione con il Comune.

10. Il valore determinante in base al quale il richiedente deve contribuire, è rilevabile dalla tabella valori I.S.E.E.P. Comunale rapportati con quelli della dichiarazione ISEE del richiedente;

11. La richiesta deve essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado o dal convivente.

12. La richiesta viene valutata dal Servizio sociale che redige il progetto individuale, completandolo con il conteggio relativo all'I.S.E.E (o I.S.E.E.P. in caso di applicazione) e dalla scheda che contiene i parametri di valutazione indicati nell'articolo precedente; il tutto viene trasmesso al Responsabile di Servizio per il relativo provvedimento di autorizzazione e attivazione.

13. Qualora l'interessato non accettasse gli accordi previsti nel progetto individuale, il servizio non verrà attivato.

14. L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

## **ART. 23 - TRASPORTO SOCIALE**

L'Amministrazione Comunale, pur non essendo obbligata da specifiche disposizioni di legge, se non per il trasporto scolastico disabili fuori dal territorio di Serra San Bruno, nelle more della propria autonomia, intende organizzare il suddetto servizio di trasporto, attraverso le tipologie, criteri e modalità, oltre riportate, come segue:

### **SERVIZIO GRATUITO :**

Destinatari:

I residenti nel Comune di Serra San Bruno che versino in una delle seguenti condizioni:

- **Bambini disabili**, accertati da idonea commissione ASL quali minori in stato di handicap, che necessitano di terapie;
- **Adulti disabili** in situazione di gravità, accertati da idonea commissione ASL quali persone in stato di handicap (legge 104/92);
- **Disabili** con grado d'invalidità pari o superiore al 76%, accertati da idonea commissione (Legge 118/71 e s.m.i.).

### **SERVIZIO CON CORRESPONSIONE DI QUOTA COMUNALE DI ACCESSO:**

Destinatari:

I residenti nel Comune di Serra San Bruno che si trovino temporaneamente o permanentemente in una situazione di non benessere fisico o psichico come segue:

- **Disabile**, con grado di invalidità inferiore al 76% documentata, in condizioni di solitudine e di non avere alternative di servizi pubblici per la mobilità, senza parenti conviventi possibilitati al trasporto;

- **Anziani di età superiore ai 65 anni**, che devono recarsi presso una delle strutture sociosanitarie pubbliche, senza parenti conviventi possibilati al trasporto e senza alternative di servizi pubblici per la mobilità.
- **Persone con patologie temporanee gravi**, attestate dal Medico curante e/o dall'Assistente sociale.

#### TIPOLOGIE:

Detto servizio si differenzierà nelle tipologie:

- **Fisso**: per i cittadini disabili adulti inseriti in un progetto di intervento definito con il Servizio Sociale, verso le seguenti strutture: CSE Centro Socio Educativo, CDD Centri Diurni per persone con disabilità, SFA Servizio Formazione all'autonomia, CDI Centro Diurno Integrato, Centro, CPS Centro Psico-Sociale, della Regione Calabria, verso i quali si recano quotidianamente;
- **Occasionale**: per i cittadini rientranti nelle categorie sopra elencate che, occasionalmente, si recano in strutture della Regione Calabria presso strutture sanitarie;
- **Cicli di cure a tempo determinato**: per le persone con patologie temporanee gravi, attestati dal medico curante, verso le strutture sanitarie della Regione Calabria.

#### CRITERI:

1. Detto servizio, quando non obbligatorio, è garantito solo ed esclusivamente in relazione alla disponibilità del personale e/o volontari e degli automezzi.
2. Le persone che rientrano nei requisiti, come sopra richiamati, che intendono usufruire del servizio di trasporto sociale comunale, dovranno farne richiesta compilando apposito modulo T, allegando dichiarazione ISEE necessaria per la comparazione con la tabella **I.S.E.E.P. COMUNALE per la determinazione del costo del servizio**.
3. Per le persone disabili, si dovrà allegare la fotocopia della Certificazione Commissione di Invalidità dell'ASL, con la percentuale di handicap riconosciuta al soggetto richiedente.
4. Non sono previsti, se non in casi gravi e urgenti, valutati dal Responsabile di Servizio, servizi individuali negli orari del servizio scolastico e sociale fisso, non rientranti nell'organizzazione del trasporto.
5. L'ammissione al servizio è di competenza del Responsabile Servizi Sociali del Comune.
6. L'ammissione al servizio è subordinata a:
  - a) disponibilità di posti,
  - b) compatibilità di orari/date,
 con priorità ai seguenti soggetti:
  - 1- Bambini disabili e adulti disabili e invalidi accertati da idonea commissione ASL,
  - 2- Disabili con grado di invalidità inferiore al 76%,
  - 3- Anziani di età superiore a 65 anni, soli, che devono recarsi c/o strutture socio – sanitarie pubbliche
  - 4- Persone con patologie temporanee gravi, segnalate dal Servizio Sociale
7. **La quota comunale di accesso al servizio verrà determinata ogni anno solare dalla Giunta Comunale, attraverso l'utilizzo della tabella di riferimento comunale.**

#### MODALITA':

Con altro atto deliberativo di Giunta Comunale si intende definire come organizzare il suddetto trasporto sociale attraverso:

- a) disponibilità di volontari locali con i mezzi comunali
- b) servizio reso direttamente dal Distretto socio sanitario
- c) convenzione con Associazione/Cooperativa sociale.

#### **ART. 24 - TRASPORTO SCOLASTICO PER DIVERSAMENTE ABILI**

1. Il Comune di Serra San Bruno garantisce **gratuitamente**, nei modi e tempi espressi con altro atto Deliberativo di Giunta Comunale, il trasporto per alunni diversamente abili (art. 26 Legge 104/92) presso le **strutture scolastiche** presenti sul territorio comunale, con accompagnatore.

#### **ART. 25 - PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI FRAGILI**

1. il servizio di Pasti a domicilio per soggetti fragili, dovrà essere inserito nella Gara d'appalto della mensa scolastica, a far tempo dall'a.s.2010/2011;

2. Si indicano quali soggetti fragili:

- **anziani soli** (persone che abbiano compiuti 65 anni d'età e senza eredi obbligati per legge agli alimenti)

- **invalidi soli** (persone in possesso del riconoscimento di invalidità civile senza eredi obbligati per legge agli alimenti) quindi persone non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, né in condizioni di essere aiutati da familiari od altri conoscenti per tale incombenza;

3. Tale servizio potrà essere fornito, dopo analisi dei bisogni da parte della Responsabile del Servizio Sociale Comunale, anche a seguito di relazione dell'Assistente Sociale Territoriale:

- **quale sostegno comunale alla persona in fragilità diversa dai soggetti individuati al punto 2 suddetto**, alternativo all'erogazione di contributi economici, con agevolazione alla compartecipazione ai costi del buono pasto tramite la comparazione della dichiarazione ISEE con la tabella I.S.E.E.P. Comunale;
- a sostegno delle azioni per **riabilitare la persona e/o il nucleo familiare**, attraverso l'analisi e l'accordo con l'Assistente Sociale, a fronte di un **Progetto Individualizzato** redatto (come all'art. 14);

4. Il servizio pasti, potrà essere erogato **una sola volta al giorno**, a mezzodì, dal lunedì al venerdì di ogni settimana e prestato tutto l'anno comprensivi i giorni festivi di Natale e della Pasqua (per i quali viene consegnato in doppia razione la giornata prima della festività) ed Agosto.

5. L'accesso al servizio, è di competenza dell'Uff. Servizi Sociali del Comune e la quota di compartecipazione alle spese ai costi del servizio, viene determinata in base alla comparazione tra la tabella I.S.E.E.P. Comunale e l'I.S.E.E. del richiedente, laddove non esistano obbligati per legge articolo 433 del codice civile. Qualora esistano degli obbligati per legge, e il richiedente impossibilitato al pagamento, il pasto verrà comunque erogato, ma i costi saranno loro addebitati.

6. Il costo del buono è determinato annualmente dalla Giunta Comunale, in base agli accordi contenuti nell'appalto con la ditta erogatrice del servizio di ristorazione scolastica ed il pagamento del servizio verrà corrisposto mensilmente.

7. Il servizio, a richiesta dell'utente, può essere interrotto, anche per brevi periodi, con semplice comunicazione da parte del beneficiario, all'Ufficio preposto.

## **ART. 26 - AGEVOLAZIONI PER BUONI MENSA SCOLASTICI E RETTE ASILI NIDO**

Buoni mensa scolastici:

- a. Sono previste agevolazioni al pagamento dei buoni mensa, a far tempo dall'a.s. 20010/2011, per le famiglie dei bambini residenti frequentanti le scuole di primo grado del Comune di Serra San Bruno.
- b. Tali agevolazioni, attive ad anno scolastico, sono determinate in base alla comparazione tra l'I.S.E.E.P. Comunale e la dichiarazione I.S.E.E. presentata dal richiedente;
- c. Il costo del buono è determinato annualmente dalla Giunta Comunale, in base agli accordi contenuti nell'appalto con la ditta erogatrice del servizio ristorazione scolastica.

Integrazione rette asili nido:

La Giunta comunale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio o tale scopo disposte dalla Regione o da altri Enti, determinerà annualmente le percentuali massime d'intervento, per ogni singolo soggetto, sulla base della comparazione tra l'I.S.E.E.P. Comunale e la dichiarazione I.S.E.E. presentata dal richiedente.

Le domande di agevolazione devono essere presentate al servizio sociale del Comune di Serra San Bruno dal 30 giugno al 31 agosto di ogni anno.

Per gli inserimenti in corso dell'anno scolastico, le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d'inizio dell'inserimento.

## **ART. 27 - ASSISTENTI AD PERSONAM PER BAMBINI DISABILI**

1. L'Amministrazione Comunale, **garantisce gratuitamente**, per i periodi coperti da tale servizio da parte del Distretto socio sanitario e/o con eventuale proprio personale, in base alle richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche e dall'A.S.L.- Neuropsichiatria Infantile o centri accreditati competenti sul territorio Calabro, la figura di **Assistente Scolastica ad Personam**, in supporto delle insegnanti di classe e di quelle di sostegno scolastico statali, richiesti dalle scuole prima dell'inizio dell'anno scolastico, per soggetti **diversamente abili in possesso della certificazione della Commissione di Invalidità, rilasciata dalla ASL di competenza, che ne attesti la disabilità accertata e permanente.**

2. In base alla disponibilità di personale proprio e/o messo a disposizione dal Distretto socio sanitario, potranno essere valutate anche le richieste che potrebbero pervenire dalle istituzioni scolastiche, relativamente agli **“alunni in stato di disabilità”** per i quali viene riconosciuta la L.104/92, ma non l'invalidità;

3. I costi di tale servizio, sono a **completo carico** dell'Amministrazione Comunale nei limiti previsti dal bilancio di previsione dell'Ente.

## **ART. 28 - CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO (CRED)**

1. Si tratta di un servizio educativo, realizzato in modo autonomo o in collaborazione con altri Enti Gestori senza scopo di lucro, durante le vacanze estive, a tempo pieno o a tempo parziale.

2. La finalità del C.R.E.D è quella di realizzare un'attività educativa, ricreativa e formativa sul piano razionale, cognitivo e corporeo per i minori durante il periodo estivo, e di fornire un servizio per le famiglie nel momento della chiusura delle scuole.

3. I destinatari del C.R.E.D. sono i seguenti:

- bambini in età della Scuola Primaria
- ragazzi fino a 16 anni di età di Scuola Secondaria di primo grado
- potranno essere considerati anche i bambini da 3/6 anni in età di Scuola per l'Infanzia.

4. Le famiglie in difficoltà economica potranno presentare, presso gli uffici comunali, richiesta di contributo munita di modello I.S.E.E. per la comparazione con la tabella I.S.E.E.P. e la determinazione della compartecipazione alla spesa per il servizio, in base alla disponibilità di bilancio dell'Ente.

**5. I non residenti non hanno diritto ad alcuna agevolazione o contributo.**

6. Le eventuali agevolazioni, verranno applicate per un importo massimo deliberato annualmente dalla Giunta Comunale e solo una volta all'anno per ogni cittadino richiedente (per una famiglia composta da più figli, il contributo sarà concesso per ogni bambino);

7. L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste in bilancio Comunale.

## **ART. 29 - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PROMOZIONE**

1. Il Comune per aumentare il diritto di cittadinanza effettiva e la partecipazione dei cittadini si propone come promotore dei soggetti attivi nel proprio territorio.

2. A tal fine:

Favorisce la nascita di gruppi di interesse e/o gruppi informali sia con risorse di personale che strumentale

Promuove momenti di formazione al fine di aumentare le relazioni tra i vari soggetti siano essi genitori, anziani, giovani, ecc.

## **TITOLO IV** **DISPOSIZIONI**

## **ART. 30 - DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA**

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale, ogni anno scolastico (da settembre ad agosto), verranno determinati i parametri I.S.E.E.P. Comunale per la determinazione dell'entità dei contributi e/ o agevolazioni, contenuti nel suddetto regolamento, per la compartecipazione in percentuale dei cittadini ai costi dei servizi;

2. Con Determina di Settore, si demanda al Responsabile del Servizio, in riferimento alle leggi vigenti, l'applicazione delle tabelle contenenti i parametri ISEE deliberati dalla Giunta Comunale, nonché la concessione e l'erogazione dei contributi e/o agevolazioni, previsti per ogni intervento sociale previsto dal presente regolamento.

## **ART. 31 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI**

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono il Comune.

2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

## **ART. 32 - RICORSI**

1. In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso all'organo competente entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

## **ART. 33 - RIFERIMENTO ALLA L.241/90**

1. In ciascuno dei provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi e sussidi, dovranno essere indicati i criteri e le modalità del presente regolamento.

## **ART. 34 - TENUTA DELL'ALBO**

(art. 1 del D.P.R. l 7 aprile 2000, n. 118)

1. Con la Deliberazione di C.C. di approvazione del presente Regolamento, viene istituito l'Albo dei Beneficiari di Provvidenze di natura economica del Comune di Serra San Bruno ai sensi dell' art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

2. Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli Albi dei Beneficiari di Provvidenza di natura economica, a norma dell'art. 20, co. 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59

3. L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è aggiornato annualmente, tramite atto della Responsabile del Servizio Sociale.

## **ART. 35 - PUBBLICITA'**

1. L'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è formato, secondo le indicazioni del *Garante per la protezione dei dati personali*, da "una prima sezione", relativa ai beneficiari di provvidenze economiche - persone giuridiche, da "una seconda sezione", relativa ai beneficiari di provvidenze economiche – persone fisiche e da una ulteriore "sezione speciale" relativa ai beneficiari di assegni di cura o di prestazioni sanitarie. Nella sezione prima e seconda sono riportati i nominativi dei beneficiari unitamente all'indicazione della normativa che autorizza l'erogazione escludendo, invece, l'indicazione di ulteriori dati personali quali, ad esempio, l'indirizzo, il codice fiscale o l'importo dell'erogazione. La sezione speciale, invece, non deve contenere i nominativi o le iniziali degli interessati, né il puntuale riferimento a disposizioni di legge da cui possano desumersi le cause dell'erogazione e che possono, invece, essere utilizzate, a fini di trasparenza, diciture generiche o codici numerici.

2. L'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 30 giorni, dal momento della sua prima istituzione e, successivamente, del suo aggiornamento; per il restante periodo dell'anno l'Albo resta disponibile e consultabile presso l'Ufficio Segreteria Generale.

## **ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento, hanno effetto a partire dalla data di esecutività della Deliberazione Consigliare, che l'approva e sostituiscono le norme precedentemente emanate dall'Ente sulla stessa materia.

2. Le disposizioni riguardanti gli art.18/28/30/31 avranno decorrenza dal 2010, nei tempi prestabiliti dalla Giunta Comunale e dal Responsabile del Servizio.

## **ART. 37 RINVIO AD ALTRE NORME**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

**FAC SIMILE mod A**

DATA \_\_\_\_\_

MODULO A /PROTOCOLLO – ISEE

Oggetto: **RICHIESTA AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI DI SERRA SAN BRUNO**

IO SOTTOSCRITTO.....

ABITANTE IN VIA.....N.....

TEL..... CELL..... COD.FISC.....

consapevole che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli, anche da parte delle Autorità competenti, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite,

**RICHIEDO A CODESTO UFFICIO:**

COLLOQUIO CON ASSISTENTE SOCIALE

SUSSIDI /PRESTAZIONI AGEVOLATE– allego mod. ISEE data scadenza \_\_\_\_\_

ALTRO

**PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:**

.....  
.....  
.....

Si allega inoltre la seguente documentazione:

.....  
.....  
.....

FIRMA.....

**Ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il sottoscritto rilascia il consenso per l’intero trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dalla legge e dall’informativa. I dati da me forniti saranno utilizzati esclusivamente per le procedure amministrative e organizzative del Comune di Serra San Bruno e verranno pertanto trattati anche in maniera informatizzata.**

**Sono comunque fatti salvi i miei diritti come “interessato” che si riferiscono ai dati personali trattati, previsti dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003.**

Firma per autorizzazione \_\_\_\_\_

DOMANDA PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE

Il/La sottoscritto/a Richiedente

<b>Cognome:</b>	<b>Nome:</b>
-----------------	--------------

<b>Nato/a il :</b>	<b>a:</b>
--------------------	-----------

<b>Comune di residenza:</b> SERRA SAN BRUNO	<b>Via:</b>
---	-------------

<b>Telefono:</b>	<b>e-mail:</b>
------------------	----------------

- agendo in nome proprio
- agendo in qualità di GENITORE DEL MINORE / di TUTORE /RAPPRESENTANTE della persona sotto indicata {depenare la voce che non interessa):

BENEFICIARIO richiedente

<b>Cognome:</b>	<b>Nome:</b>
-----------------	--------------

<b>Nato/a il :</b>	<b>a:</b>
--------------------	-----------

<b>Comune di residenza:</b> SERRA SAN BRUNO	<b>Via:</b>
---	-------------

<b>Telefono:</b>	<b>e-mail:</b>
------------------	----------------

**CHIEDE**

L'attivazione del TRASPORTO SOCIALE per la/le seguente/i destinazione/i:

**SCUOLA**

**STRUTTURA SOCIOSANITARIA**

**CENTRO DIURNO**

**CENTRO AGGREGATIVO**

Frequenza e orario del servizio:.....

Data iniziale del servizio: ..... Data finale del servizio:.....

Eventuali note sulla frequenza e durata del servizio .....

Servizio Routinario .....

SI

NO

**Giorni di svolgimento del servizio:**

<input type="checkbox"/> Lunedì	<b>Orario di partenza dal proprio domicilio:</b>
<input type="checkbox"/> Martedì	1. Mattino ..... 2. Pomeriggio.....
<input type="checkbox"/> Mercoledì	<b>Orario di ritorno dal luogo di destinazione:</b>
<input type="checkbox"/> Giovedì	1. Mattino..... 2. Pomeriggio.....
<input type="checkbox"/> Venerdì	

**DICHIARA**

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione non veritiera o incompleta (barrare la voce che interessa):

- 1. che la minore è disabile, come accertato da commissione Asl e da documentazione allegata;
- 2. di essere inabile in "SITUAZIONE DI GRAVITÀ", riconosciuto ai sensi della legge 104/92, come da certificazione allegata;
- 3. di essere disabile con grado di invalidità pari o superiore al 74%, riconosciuto ai sensi della Legge 118/71, come da certificazione allegata;
- 4. di essere disabile "NON IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ", con grado di invalidità inferiore al 74%, come da certificazione allegata, in condizione di solitudine, di non avere alternative di servizi pubblici per la mobilità, senza parenti conviventi possibilitati al trasporto;
- 5. di essere in età superiore a 65 anni, senza parenti conviventi possibilitati al trasporto e di non avere alternative di servizi pubblici per la mobilità;
- 6. di essere affetto da patologia temporanea grave;
- 7. di necessitare dei seguenti ausili per il servizio di trasporto:

CARROZZINA: SI  NO  ACCOMPAGNATORE: SI  NO   
ALTRO (specificare): SI

**ALLEGA**

- Certificazione Commissione di Invalidità ASL attestante la condizione di disabilità, per i punti 1. - 2. - 3 .
- Attestazione ISEE in corso di validità o dichiarazione sostitutiva valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, di cui al D.Lgs. 31.3.1998, n. 109, come modificato da D.Lgs. 3.5.2000, n. 130 - per i punti 4. - 5. - 6.
- Certificazione medico curante per il punto 6.
- Valutazione dall'Assistente Sociale se richiesta. (punto 6.)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare il comune di Serra San Bruno all'archiviazione e al trattamento dei dati personali necessari per l'organizzazione del servizio, ai sensi della Legge 675/96. ).

Data..... Firma del richiedente o Firma del genitore/tutore/rappresentante legale

-----

(\*) per i minori o gli impediti la domanda deve essere sottoscritta da uno dei genitori o dal tutore o dal rappresentante legale

N.B. La presente dichiarazione deve essere presentata ai seguenti soggetti e sottoscritta in loro presenza, oppure spedita ai medesimi allegando fotocopia di un documento di identità: Funzionario comunale – Assistente sociale.

Riservato Ufficio PRIORITÀ DI UTENZA    SI           NO